

Ufficio dello stato civile – Servizio Mopop Scheda di approfondimento

Cittadini stranieri - Rilevamento dei dati personali e registrazione nel controllo abitanti

La rinnovata forma in cui vengono presentati i dati dei cittadini stranieri sul permesso a loro rilasciato dall'Ufficio della migrazione e le divergenti opinioni sulle modalità da applicare per la registrazione dei dati nel controllo degli abitanti ci suggeriscono la stesura della presente scheda informativa, affinché anche il controllo degli abitanti possa inserirsi convenientemente in una procedura di registrazione dei dati personali rispettosa delle caratteristiche di uniformità proposta dalla LArRa. Scopo della presente scheda informativa è quindi quello di presentare riassuntivamente i concetti che stanno alla base della rinnovata procedura di emissione del permesso per stranieri ed elencare le modalità da seguire per la registrazione pratica corretta dell'identità del cittadino straniero nel registro del controllo abitanti.

Capitolo 1

Istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini Stranieri del 1. gennaio 2012

(estratto riassuntivo da "Istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri del 1° gennaio 2012", consultabile in Internet su

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen/2012/20120101-weis-namensschreibweise-i.pdf);

vedi anche la circolare 6.11.2012 dal titolo "Modifiche al sistema SIMIC per l'impressione dell'identità sulle carte di soggiorno in formato cartaceo" consultabile in Internet su

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weitere_weisungen/2012/20121107-rs-systemanp-zemis-i.pdf)

Principi per il rilevamento (pto. 3.1.1)

In linea di massima, il **nome ufficiale** del cittadino straniero deve essere trascritto senza modifiche e in modo completo come riportato nei documenti di legittimazione esteri presentati (elencati al punto 3.2) secondo il principio della continuità nella gestione del nome e il diritto estero determinante (cfr. promemoria sui diversi Paesi).

Se occorre, le componenti del nome che, secondo il diritto estero determinante, **non appartengono al nome ufficiale**, come il cognome d'affinità, eventuali indicazioni concernenti la discendenza, il cognome d'uso, ecc. devono essere elencate separatamente e contrassegnate in modo specifico come caratteristiche integranti d'identificazione in aggiunta al nome ufficiale oppure inserite in una rubrica apposita.

Documenti (pto. 3.2)

Per la registrazione del nome al momento dell'arrivo in Svizzera, è determinante il passaporto straniero esibito, fatte salve le componenti che non fanno parte del nome ufficiale (cfr. numero 3.1.1).

In assenza di un passaporto, il rilevamento del nome avviene secondo la seguente lista di priorità:

- carta d'identità,
- documenti di stato civile (ad es. atto di nascita, atto di matrimonio), particolarmente
- attendibili per determinare il nome ufficiale vincolante,
- altri documenti ufficiali (ad es. patente di guida),
- informazioni fornite dall'interessato; possono essere presi in considerazione, a titolo
- complementare, eventuali documenti esibiti quali certificati scolastici, diplomi, certificati sindacali, ecc.

Eventi di stato civile (pto. 5)

In caso di evento rilevante per il nome ufficiale della persona iscritta nel registro dello stato civile (ad es. nascita, matrimonio, divorzio, riconoscimento di un figlio), l'iscrizione nel registro Infostar viene effettuata in base alle prescrizioni pertinenti (art. 37 e art. 40 LDIP; ordinanza sullo stato civile, RS 211.112.1; circolare del Dipartimento federale di giustizia e polizia dell'11 ottobre 1989 concernente la determinazione e l'iscrizione del nome nei registri dello stato civile nei casi di implicazioni all'estero). L'iscrizione nel registro dello stato civile deve essere ripresa negli altri sistemi che gestiscono i dati del cittadino straniero.

Identità principale e secondaria in SIMIC (pto. 6.3)

Se per una persona è nota un'unica identità (nome come da passaporto), tale identità viene trascritta come identità principale e stampata sul lato anteriore della carta di soggiorno per stranieri. Se nel registro dello stato civile svizzero (Infostar) figurano i dati di un cittadino straniero il cui nome ufficiale ivi riportato non corrisponde a quello indicato sul passaporto straniero (identità del passaporto diversa da quella indicata nel registro dello stato civile), l'identità del registro dello stato civile è ripresa quale identità principale (SIMIC «stato civile») e quella del passaporto come identità secondaria. Il SIMIC stampa l'identità contenuta nel passaporto sul lato anteriore della carta di soggiorno per stranieri, mentre quella figurante nel registro dello stato civile viene stampata sul retro.

Capitolo 2. Registrazione nel controllo degli abitanti

La rinnovata modalità di presentazione del permesso per stranieri propone il concetto secondo il quale l'identità del cittadino straniero può assumere una forma principale e una secondaria. Il compito riservato al funzionario del controllo abitanti sarà quindi in primo luogo quello di riconoscere l'identità principale del cittadino straniero da quella secondaria, e in secondo quello di registrare i dati personali utilizzando convenientemente il programma informatico a disposizione presso il Comune e questo per il fatto che entrambe le generalità vanno esposte nel catalogo dei dati.

La registrazione pratica nel controllo degli abitanti, principi generali

L'ufficio di controllo abitanti, in caso di notifica di un nuovo arrivo o di aggiornamento dei dati sull'identità, segue la procedura suggerita dalla istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini Stranieri del 1. gennaio 2012 così come esposta in precedenza. L'informazione del cognome e del nome rilevabile dal registro Infostar e proposto nel permesso per stranieri (parte sul retro) deve essere registrato quale dato principale nel registro del controllo abitanti. Il dato corrispondente al cognome e al nome rilevato dal passaporto va registrato nel controllo abitanti come informazione secondaria.

Riassumendo:

1. Nel caso in cui il permesso per stranieri espone una sola identità:
 - Il funzionario UCA registra il cognome e il nome così come sono riportati dal permesso per stranieri;
2. Nel caso in cui il permesso per stranieri presenta anche i dati rilevati dal sistema Infostar (dati di stato civile):
 - Il funzionario UCA registra i dati principali del cognome e del nome rilevabili da Infostar (sul retro del permesso), mentre registra quelli rilevabili dal passaporto come dati secondari.

L'identità secondaria e la sua registrazione nel controllo degli abitanti

Con l'entrata in vigore delle disposizioni diramate dal DFG in materia di istruzione sulla determinazione e l'ortografia dei nomi di cittadini stranieri anche l'identità secondaria del cittadino straniero è considerata quale informazione obbligatoria da registrare nel controllo abitanti. Per questo motivo tale informazione viene segnalata all'Ufficio federale di statistica per il rilevamento dei dati della popolazione ed è una componente delle mutazioni che aggiornano periodicamente la banca dati Movpop.

Il campo specifico riservato dal programma informatico comunale per la registrazione del dato rilevato dal passaporto del cittadino straniero andrà pertanto alimentato regolarmente. Per meglio rappresentare cosa si intende a livello pratico per modalità di registrazione nel controllo abitanti, vi proponiamo la videata del programma Movpop in cui appare la posizione che deve essere popolata con la relativa mutazione che giunge dall'UCA comunale:

| | |
|---------------------------|--|
| AVS | |
| Numero AVS | |
| Dati Persona | |
| NIU Movpop | |
| Cognome | |
| Cognome cel./nub | |
| Cognome d'uso | |
| Cognome passaporto | |
| Cognome altro | |
| Nome principale | |
| Tutti i nomi | |
| Nome detto | |
| Pseudonimo | |
| Sesso | |
| Lingua corrispondenza | |
| Nascita | |
| Data | |
| Nazione | |
| Luogo | |

Punti di attenzione

A seguito dell'introduzione dei nuovi criteri sopra esposti inerenti la registrazione nel controllo degli abitanti delle generalità dei cittadini stranieri, va garantita l'equità procedurale anche all'elaborazione di atti o documentazione (vedi per esempio certificato di domicilio) da rilasciare al titolare del permesso per stranieri. In questo modo viene salvaguardato un adeguato servizio al cittadino la cui identità registrata nel controllo abitanti differisce da quella desunta dal passaporto. In questi casi suggeriamo di rendere attenti i titolari di questi passaporti sulla necessità di conformare i loro documenti di identità ai criteri validi nel nostro Paese in materia di determinazione delle generalità personali.

Conclusione

Con l'introduzione da parte dell'Ufficio della migrazione di un rinnovato sistema di presentazione dei dati personali dei cittadini stranieri, occorre che anche il controllo degli abitanti adotti i presupposti necessari a garantire l'uniformità nel trattamento dei dati personali.